



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

Dipartimento Pubblica Sicurezza I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2018

Prot.300/A/9857/18/101/3/3/14



259989

OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,;

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 301 del 29 dicembre 2018 il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ⁽¹⁾ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2019**.

Il Decreto (*All. 1*) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 20 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Si evidenzia, che le violazioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis; 93, comma 7-bis e 7-ter; 132, comma 5; 213, comma 5 e 8; 214, comma 1 e 8; con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché la violazione di cui all'articolo 172, comma 10 C.d.S., riferita al comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Si segnala inoltre, che la violazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis del D.lgs. 136/2016, introdotto dalla legge 96/2017, riguardante disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio, obblabile secondo le disposizioni del Codice della Strada, non potrà essere oggetto di aggiornamento biennale in quanto non

(¹) Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

espressamente previsto il richiamo all'applicazione delle disposizioni del titolo VI del C.d.S.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nella tabella A allegata al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (la metà della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet: www.poliziadistato.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 2018

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. (18A08460)

(GU n.301 del 29-12-2018)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016, con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018;

Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi 7-bis e 7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del Nuovo codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,2%;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e' aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al

31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.

Art. 2

Sanzioni escluse dall'aggiornamento

1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:

- a) art. 7, comma 15-bis;
- b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;
- c) art. 132, comma 5;
- d) art. 213, commi 5 e 8;
- e) art. 214, commi 1 e 8.

Art. 3

Efficacia

1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
2296


Tabella A (articolo 1)

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA


Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A (articolo 1)

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA			
efficaci fino al 31 dicembre 2018		efficaci dal 1° gennaio 2019	
minimo	massimo	minimo	massimo
€ 24	€ 98	€ 25	€ 100
€ 25	€ 100	€ 26	€ 102
€ 38	€ 156	€ 39	€ 159
€ 39	€ 160	€ 40	€ 164
€ 40	€ 161	€ 41	€ 165
€ 40	€ 163	€ 41	€ 167
€ 40	€ 164	€ 41	€ 168
€ 41	€ 169	€ 42	€ 173
€ 51	€ 100	€ 52	€ 102
€ 77	€ 310	€ 79	€ 317
€ 78	€ 311	€ 80	€ 318
€ 80	€ 323	€ 82	€ 330
€ 81	€ 321	€ 83	€ 328
€ 81	€ 326	€ 83	€ 333
€ 83	€ 331	€ 85	€ 338
€ 84	€ 332	€ 86	€ 339
€ 85	€ 338	€ 87	€ 345
€ 100	€ 203	€ 102	€ 207
€ 106	€ 425	€ 108	€ 434
€ 127	€ 254	€ 130	€ 260
€ 155	€ 622	€ 158	€ 636
€ 155	€ 625	€ 158	€ 639
€ 156	€ 628	€ 159	€ 642
€ 157	€ 632	€ 160	€ 646
€ 160	€ 645	€ 164	€ 659
€ 161	€ 647	€ 165	€ 661
€ 163	€ 652	€ 167	€ 666
€ 164	€ 659	€ 168	€ 673
€ 164	€ 664	€ 168	€ 679
€ 169	€ 680	€ 173	€ 695
€ 213	€ 851	€ 218	€ 870
€ 218	€ 435	€ 223	€ 445
€ 266	€ 1.063	€ 272	€ 1.086
€ 286	€ 1.143	€ 292	€ 1.168
€ 296	€ 1.184	€ 303	€ 1.210
€ 319	€ 1.276	€ 326	€ 1.304
€ 321	€ 1.283	€ 328	€ 1.311
€ 327	€ 1.305	€ 334	€ 1.334
€ 334	€ 1.336	€ 341	€ 1.365
€ 356	€ 1.778	€ 364	€ 1.817



AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA			
efficaci fino al 31 dicembre 2018		efficaci dal 1° gennaio 2019	
minimo	massimo	minimo	massimo
€ 372	€ 1.489	€ 380	€ 1.522
€ 388	€ 1.553	€ 397	€ 1.587
€ 389	€ 1.561	€ 398	€ 1.595
€ 400	€ 1.602	€ 409	€ 1.637
€ 401	€ 1.611	€ 410	€ 1.646
€ 406	€ 1.632	€ 415	€ 1.668
€ 413	€ 1.658	€ 422	€ 1.694
€ 422	€ 1.697	€ 431	€ 1.734
€ 425	€ 1.701	€ 434	€ 1.738
€ 532	€ 2.127	€ 544	€ 2.174
€ 668	€ 2.674	€ 683	€ 2.733
€ 712	€ 3.558	€ 728	€ 3.636
€ 776	€ 3.107	€ 793	€ 3.175
€ 779	€ 3.143	€ 796	€ 3.212
€ 809	€ 3.241	€ 827	€ 3.312
€ 815	€ 3.263	€ 833	€ 3.335
€ 829	€ 3.316	€ 847	€ 3.389
€ 849	€ 3.396	€ 868	€ 3.471
€ 903	€ 3.611	€ 923	€ 3.690
€ 948	€ 3.792	€ 969	€ 3.875
€ 1.001	€ 4.004	€ 1.023	€ 4.092
€ 1.063	€ 3.190	€ 1.086	€ 3.260
€ 1.063	€ 4.254	€ 1.086	€ 4.348
€ 1.184	€ 11.847	€ 1.210	€ 12.108
€ 1.336	€ 5.349	€ 1.365	€ 5.467
€ 1.389	€ 13.890	€ 1.420	€ 14.196
€ 1.777	€ 7.108	€ 1.816	€ 7.264
€ 1.835	€ 7.341	€ 1.875	€ 7.503
€ 1.882	€ 7.528	€ 1.923	€ 7.694
€ 1.959	€ 7.837	€ 2.002	€ 8.009
€ 1.990	€ 7.961	€ 2.034	€ 8.136
€ 2.006	€ 8.025	€ 2.050	€ 8.202
€ 2.674	€ 10.700	€ 2.733	€ 10.935
€ 4.739	€ 18.954	€ 4.843	€ 19.371
€ 5.000	€ 30.000	€ 5.110	€ 30.660
€ 10.890	€ 16.335	€ 11.130	€ 16.694



SANZIONI all'1.1.2019 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Pagamento entro 5 giorni	Articoli in cui si trova la sanzione
€ 24	€ 98	€ 25	€ 100	€ 17,50	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 25	€ 100	€ 26	€ 102	€ 18,20	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2, 166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10
€ 38	€ 156	€ 39	€ 159	€ 27,30	6/7 (L. 33/2012 art. 1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote)
€ 39	€ 160	€ 40	€ 164	€ 28,00	167/2-bis (rif. 167/2 lett. a), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. a), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. a)
€ 40	€ 161	€ 41	€ 165	€ 28,70	174/4 (primo periodo), 178/4 (primo periodo)
€ 40	€ 163	€ 41	€ 167	€ 28,70	172/11
€ 40	€ 164	€ 41	€ 168	€ 28,70	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 (secondo periodo - limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 41	€ 169	€ 42	€ 173	€ 29,40	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5
€ 51	€ 100	€ 52	€ 102	€ 36,40	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€ 77	€ 310	€ 79	€ 317	€ 55,30	97/8 e 13
€ 78	€ 311	€ 80	€ 318	€ 56,00	125/4, 135/9
€ 80	€ 323	€ 82	€ 330	€ 57,40	125/3-bis
€ 81	€ 321	€ 83	€ 328	€ 58,10	6/7 (L. 33/2012 art. 1/3 - tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif. 167/2 lett. b), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. b), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. b)
€ 81	€ 326	€ 83	€ 333	€ 58,10	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6)
€ 83	€ 331	€ 85	€ 338	€ 59,50	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis (quarto periodo)
€ 84	€ 332	€ 86	€ 339	€ 60,20	85/4-bis, 86/3
€ 85	€ 338	€ 87	€ 345	€ 60,90	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (primo periodo), 118/13, 122/8 e 9, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€ 100	€ 203	€ 102	€ 207	€ 71,40	179 (L. 727/78 art. 17)
€ 106	€ 425	€ 108	€ 434	€ 75,60	15/3-bis
€ 127	€ 254	€ 130	€ 260	€ 91,00	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€ 155	€ 622	€ 158	€ 636	€ 110,60	97/7, 9 DLG 144/2008
€ 155	€ 625	€ 158	€ 639	€ 110,60	115/3 (secondo periodo), 125/3, 126/11, 135/13, 135/14, 136-bis/8, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3)
€ 156	€ 628	€ 159	€ 642	€ 111,30	10/19
€ 157	€ 632	€ 160	€ 646	€ 112,00	115/1-quinquies
€ 160	€ 645	€ 164	€ 659	€ 114,80	167/2-bis (rif. 167/2 lett. c), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. c), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. c)
€ 161	€ 647	€ 165	€ 661	€ 115,50	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
€ 163	€ 652	€ 167	€ 666	€ 116,90	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4
€ 164	€ 659	€ 168	€ 673	€ 117,60	174/8
€ 164	€ 664	€ 168	€ 679	€ 117,60	7/13-bis, 77/3-bis (primo periodo), 128/2, 186-bis/2

€ 169	€ 680	€ 173	€ 695	€ 121,10	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,
€ 213	€ 851	€ 218	€ 870	€ 152,60	174/4 (secondo periodo), 178/4 (secondo periodo)
€ 218	€ 435	€ 223	€ 445	€ 156,10	157/7-bis
€ 266	€ 1.063	€ 272	€ 1.086	€ 190,40	174/7 (primo periodo), 178/7 (primo periodo), 178/8
€ 286	€ 1.143	€ 292	€ 1.168	€ 204,40	126-bis/2
€ 296	€ 1.184	€ 303	€ 1.210	€ 212,10	189/5
€ 319	€ 1.276	€ 326	€ 1.304	€ 228,20	174/5 (primo periodo), 178/5 (primo periodo)
€ 321	€ 1.283	€ 328	€ 1.311	€ 229,60	143/12, 148/16
€ 327	€ 1.305	€ 334	€ 1.334	€ 233,80	174/9, 174/14, 178/9, 178/13
€ 334	€ 1.336	€ 341	€ 1.365	€ 238,70	10/25-ter
€ 356	€ 1.778	€ 364	€ 1.817	€ 254,80	94/4
€ 372	€ 1.489	€ 380	€ 1.522	€ 266,00	174/5 (secondo periodo), 174/7 (secondo periodo), 178/5 (secondo periodo), 178/7 (secondo periodo)
€ 388	€ 1.553	€ 397	€ 1.587	€ 277,90	97/12
€ 389	€ 1.561	€ 398	€ 1.595	€ 278,60	116/14, 124/4 (secondo periodo)
€ 400	€ 1.602	€ 409	€ 1.637	€ 286,30	116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7
€ 401	€ 1.611	€ 410	€ 1.646	€ 287,00	167/2-bis (rif. 167/2 lett. d), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. d), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. d)
€ 406	€ 1.632	€ 415	€ 1.668	€ 290,50	168/9 e 9-bis
€ 413	€ 1.658	€ 422	€ 1.694	€ 295,40	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis (secondo periodo)
€ 422	€ 1.697	€ 431	€ 1.734	€ 301,70	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€ 425	€ 1.701	€ 434	€ 1.738	€ 303,80	174/6, 174/7 (terzo periodo), 178/6, 178/7 (terzo periodo), 94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
€ 532	€ 2.127	€ 544	€ 2.174	€ 380,80	62/7
€ 668	€ 2.674	€ 683	€ 2.733	€ 478,10	94/3, 94/4-bis
€ 712	€ 3.558	€ 728	€ 3.636	€ 509,60	142/11 (secondo periodo rif. 179/3)
€ 776	€ 3.107	€ 793	€ 3.175	€ 555,10	10/18
€ 779	€ 3.143	€ 796	€ 3.212	€ 557,20	45/9-ter
€ 809	€ 3.241	€ 827	€ 3.312	€ 578,90	179/3
€ 815	€ 3.263	€ 833	€ 3.335	€ 583,10	77/3-bis (secondo periodo), 97/5 (secondo periodo), 142/9-bis
€ 829	€ 3.316	€ 847	€ 3.389	€ 592,90	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€ 849	€ 3.396	€ 868	€ 3.471	€ 607,60	142/11 (secondo periodo rif. 179/2-bis)
€ 903	€ 3.611	€ 923	€ 3.690	€ 646,10	179/2-bis
€ 948	€ 3.792	€ 969	€ 3.875	€ 678,30	116/15-bis, 126/12
€ 1.001	€ 4.004	€ 1.023	€ 4.092	€ 716,10	120/6
€ 1.063	€ 3.190	€ 1.086	€ 3.260	€ 760,20	97/5 (primo periodo)
€ 1.063	€ 4.254	€ 1.086	€ 4.348	€ 760,20	79/4
€ 1.184	€ 11.847	€ 1.210	€ 12.108	€ 847,00	192/7
€ 1.336	€ 5.349	€ 1.365	€ 5.467	€ 955,50	23/12
€ 1.389	€ 13.890	€ 1.420	€ 14.196	€ 994,00	86/2
€ 1.777	€ 7.108	€ 1.816	€ 7.264	€ 1.271,20	97/9 e 11,
€ 1.835	€ 7.341	€ 1.875	€ 7.503	€ 1.312,50	174/11, 178/11
€ 1.882	€ 7.528	€ 1.923	€ 7.694	€ 1.346,10	80/14 (quinto periodo)
€ 1.959	€ 7.837	€ 2.002	€ 8.009	€ 1.401,40	126/11 (terzo periodo rif. 216/6)
€ 1.990	€ 7.961	€ 2.034	€ 8.136	€ 1.423,80	100/12, 168/8, 176/19, 216/6, 217/6, 218/6
€ 2.006	€ 8.025	€ 2.050	€ 8.202	€ 1.435,00	74/6
€ 2.674	€ 10.700	€ 2.733	€ 10.935	€ 1.913,10	23/13-bis
€ 4.739	€ 18.954	€ 4.843	€ 19.371	€ 3.390,10	116/15, 124/4, 135/7 e 11, 136-ter/3 (secondo periodo)
€ 5.000	€ 30.000	€ 5.110	€ 30.660	€ 3.577,00	123/11, 123/11-bis
€ 10.890	€ 16.335	€ 11.130	€ 16.694	€ 7.791,00	

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo	Minimo	Massimo
7/15-bis	€ 771	€ 3.101
93/7-bis	€ 712	€ 2.848
93/7-ter	€ 250	€ 1.000
93/7-ter (terzo periodo rif. 94/3)	€ 712	€ 3.558
132/5	€ 712	€ 2.848
172/10 (rif. 172/1-bis)	€ 81	€ 326
213/5	€ 1.818	€ 7.276
213/8	€ 1.988	€ 7.953
214/1	€ 776	€ 3.111
214/8	€ 1.988	€ 7.953